ItaliaOggi

Homepage > Diritto e fisco

Liti tributarie, promossa la definizione agevolata

La Consulta dà disco verde alla procedura speciale per la chiusura delle controversie fiscali: non sono lesi i principi costituzionali.

27/11/2024 | Aggiornato il 27/11/2024



Palazzo della Consulta

La **Consulta** dà disco verde alla definizione agevolata delle controversie tributarie: non sono lesi i **principi costituzionali**. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 189, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dalle **Corti** di giustizia tributaria di secondo grado **della Calabria e del Lazio**.

La questione

La declaratoria di estinzione del **processo**, che la disposizione censurata correla al deposito di copia della **domanda di definizione** e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, è frutto di una scelta del **Parlamento** non irragionevole, volta a favorire l'immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e a **incentivare i pagamenti** non ancora eseguiti, senza determinare alcun effetto preclusivo del diritto di azione o difesa, né una lesione della parità delle parti nel **processo**. Con specifico riferimento all'ipotesi in cui la dichiarazione di estinzione avvenga a seguito del pagamento della sola prima rata, spiega una nota, la **Corte** ha escluso che ne discenda il venir meno del **credito tributario residuo**, poiché l'art. 1, comma 194, della stessa legge n. 197 del 2022 rinvia ad altre disposizioni che consentono la nuova iscrizione a ruolo degli importi non pagati, maggiorati di **interessi e sanzioni**.

Capacità contributiva

La sentenza ha altresì escluso una **violazione** del principio di **capacità contributiva**, in quanto la disciplina della definizione agevolata risulta coerente con i **presupposti economici** cui le rispettive imposizioni sono collegate e non si riduce a un intervento contrario al **valore** costituzionale del dovere tributario, né tale da recare pregiudizio al sistema dei **diritti civili e sociali** tutelati dalla **Costituzione**. La Corte ha, infine, dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni concernenti i commi 200 e 201 dell'art. 1 della stessa legge n. 197 del 2022, relativi al caso in cui il **procedimento amministrativo** avviato con la richiesta di definizione agevolata si chiuda con un provvedimento di diniego.

Riproduzione riservata